



### **Raffaella Losurdo**

(assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro")

#### **Imposizione di una fede religiosa e maltrattamenti familiari. Famiglia, libertà e religione nella società d'oggi<sup>1</sup>**

**SOMMARIO:** 1. La sentenza 64/2010 e la fattispecie giuridica oggetto della stessa - 2. Libertà religiosa e famiglia - 3. Libertà religiosa e nuovi modelli familiari.

#### **1 – La sentenza 64/2010 e la fattispecie giuridica oggetto della stessa**

I giudici della Corte di Cassazione, investiti della questione che concerneva un Testimone di Geova che pretendeva di imporre il proprio credo religioso alla moglie, hanno asserito che

“obbligare il coniuge ad abbracciare una scelta di fede nella quale non si riconosce equivale a maltrattarlo”, ovvero “l'imposizione ad altri delle proprie convinzioni religiose” costituisce una “condotta consapevolmente anti-giuridica”,

un comportamento illecito perseguibile *ex art.* 572 c.p. che punisce i maltrattamenti in famiglia. La vicenda è purtroppo finita tragicamente con la morte della donna, ma il marito omicida è stato condannato anche a norma del suddetto art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia: un reato che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni).

L'imputato ha tentato di difendersi sostenendo che la visione dei rapporti familiari interna alla sua confessione religiosa è “caratterizzata da un rapporto di coppia basato sulla supremazia dell'uomo” e che, quindi non si potrebbe parlare di imposizione, ma di normali regole su cui si fonda il rapporto tra coniugi “alla luce dell'adesione a quella visione di vita”. Dunque, l'imputato riteneva assolutamente normale l'imposizione alla donna del proprio credo religioso, non riuscendo a ravvisare in ciò nulla di illecito.

Tale tesi difensiva appare debole anche nel contenuto religioso, poiché i Testimoni di Geova condannano ogni tipo di violenza fisica, verbale e psicologica e ritengono che nell'ambito familiare ciascuno sia

---

<sup>1</sup> Il contributo è stato segnalato dal Prof. Gateano Dammacco dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", ed è destinato alla pubblicazione negli Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, per i tipi dell'editore Cacucci di Bari.



libero di professare la propria religione, come si evince dalle pubblicazioni degli stessi:

“L’esempio di Gesù insegna ai mariti che l’autorità cristiana non conferisce un potere dispotico. Implica invece rispetto e amore altruistico”, e ancora “Se tua moglie ha una fede diversa dalla tua, cerca in modo particolare di mostrarle rispetto e di tenere conto dei suoi sentimenti”<sup>2</sup>.

La Suprema Corte ha stabilito il diritto della persona di autodeterminarsi per quanto riguarda la sfera religiosa. Ha conseguentemente affermato che il proselitismo è la libertà di manifestare la propria fede, ma non certo di imporla con forza. Il diritto alla libertà religiosa, come sancito dall’art. 19 Cost., stabilisce che ciascuno può liberamente professare la propria fede e farne propaganda, ma la Corte di Cassazione nella sentenza in esame ha posto un limite: la religione non si può imporre.

La pronuncia n. 64/2010 assume rilevanza, perché insegna che attraverso il credo religioso la personalità dell’individuo può esprimersi nelle sue diverse forme e possibilità ed è, quindi, necessario che non ci siano forzature, soprattutto all’interno della famiglia, quale luogo in cui il carattere e la personalità dell’individuo si formano.

L’art. 572 del Codice penale disciplina il reato di “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” e stabilisce che

“chiunque (...) maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”;

se dal fatto derivano lesioni personali o la morte, la pena è aggravata.

La famiglia diventa, in alcuni casi, scenario di violenze e maltrattamenti che comportano la lesione di diritti personalissimi di rilevanza penale, oltre che ledere l’osservanza dei diritti e l’adempimento dei principali obblighi nascenti dal matrimonio. Tale fenomeno ha una portata piuttosto ampia e riguarda numerosi beni giuridici penalmente rilevanti, quali ad esempio l’onore e la libertà morale e diversi soggetti passivi appartenenti alla compagine familiare.

La norma testé citata è contenuta nel Capo IV del Titolo XI del Codice penale, che si occupa dei delitti contro l’assistenza familiare e, precisamente, l’art. 570 c.p. tutela la famiglia nel suo complesso, disciplinando la violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’art.

---

<sup>2</sup> Cfr. *La Torre di Guardia*, 15 luglio 2009, p. 8, e *Il segreto della felicità familiare*, p. 132.



571 c.p. punisce l'uso dei mezzi di correzione o di disciplina, gli artt. 573 e 574 c.p. si occupano della sottrazione consensuale di minorenni e di persone incapaci. L'art. 572 c.p. secondo l'interpretazione attualmente prevalente<sup>3</sup>, oltre a tutelare la famiglia, quale bene giuridico di categoria, tutela anche "l'integrità psicofisica del soggetto passivo". Altra corrente interpretativa ritiene, invece, che i maltrattamenti ledano l'intera personalità dell'individuo - in quanto ripetuti nel tempo - che diventa dunque il vero bene giuridico tutelato<sup>4</sup>.

L'art. 572 c.p., come si dirà meglio in seguito, si riferisce alla famiglia intesa non solo come famiglia tradizionale, ma anche come famiglia di fatto, non essendo fondamentale il riconoscimento civile dell'unione, ma l'esistenza di relazioni e rapporti umani giuridicamente rilevanti, indipendentemente dal fatto che si tratti di unioni riconosciute o di fatto. La famiglia va intesa come cellula fondamentale della società nella quale si sviluppa la personalità dell'individuo e l'insieme dei rapporti tra i componenti della stessa costituiscono condizione necessaria per l'applicazione della suddetta norma. In realtà quest'ultima, così come formulata, appare piuttosto difficile da applicare nella realtà, perché non sembra essere sufficiente un singolo episodio di maltrattamento al fine di applicare le pene previste.

È stato rilevato, in dottrina, che il reato in questione "integra un'ipotesi di reato necessariamente abituale", dal momento che lo stesso è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti, anche non identici tra loro, prevalentemente commissivi (ma anche omissivi, se si considerano i doveri positivi di assistenza che derivano dal rapporto familiare o, comunque, dalla relazione esistente tra agente e persona offesa), i quali se considerati singolarmente potrebbero anche risultare non punibili e, conseguentemente, non perseguibili, ma "acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo"<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. in giurisprudenza: Cass. pen. del 9.1.1992, in *Riv. Pen.*, 1992, p. 651 ss. e Cass. pen. del 16.10.1990, in *Riv. Pen.*, 1991, p. 712-713.

<sup>4</sup> A. GIANCALONE, *I maltrattamenti del coniuge*, all'indirizzo [www.altalex.it](http://www.altalex.it), 30 luglio 2005.

<sup>5</sup> P. CENCI, *Ancora in tema di elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia, con particolare riferimento ai coniugi, agli ex coniugi ed ai partner di un rapporto di fatto*, in *Diritto di famiglia e della persone*, 1998, 1, p. 154 ss. In tal senso anche Cass. Pen., sez. III, n. 22850/2007, in *Guida dir.*, 2007, 34, 66: "Il reato di maltrattamenti in famiglia configura un'ipotesi di reato necessariamente abituale costituito da una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Trattasi di fatti singolarmente lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo, i quali non sempre singolarmente considerati, configurano ipotesi di reato, ma valutati nel loro complesso devono integrare, per la configurabilità dei maltrattamenti, una condotta di sopraffazione



La norma in esame prevede che il fatto tipico consista nella condotta di chi maltratta una persona della famiglia ed il bene protetto sarà dunque rappresentato dai diritti della persona, della dignità personale, del rispetto, dell'onore, della reputazione ed anche dell'integrità fisica.

Il dettato codiciale utilizza il verbo maltrattare per descrivere la condotta del delitto; tale predicato è strettamente connesso ai verbi mortificare, far soffrire (nel senso che il primo tende a preannunciare gli altri due). Pertanto, l'attenzione deve essere puntata sugli effetti del delitto più che sulla condotta.

I maltrattamenti suddetti possono assumere diverse forme<sup>6</sup> e, come già messo in luce, acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo; infatti, la giurisprudenza evidenzia ripetutamente che il delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito da una condotta abituale che consiste in più atti collegati dal nesso di abitudine e dall'intenzione criminosa finalizzata a ledere l'integrità fisica e morale del soggetto passivo, in linea di massima. Tra i maltrattamenti sono annoverati tutti i tipi di offesa a danno di uno dei diritti personalissimi del soggetto passivo.

Si può parlare, per ciò che concerne la sentenza qui in esame, di "durevoli sofferenze fisiche e morali nei confronti di una persona della famiglia" ed il soggetto attivo nel reato di maltrattamento, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dal legislatore ("chiunque ... maltratta una persona della famiglia ..."), può essere soltanto un soggetto appartenente alla stessa famiglia dell'offeso.

L'esplicito riferimento alla famiglia effettuato dal legislatore sta a significare che tanto il marito quanto la moglie possono essere soggetti attivi e passivi nella realizzazione dell'illecito penale ex art. 572 c.p. Appare utile specificare cosa si intenda per famiglia, posto che il delitto in questione prevede un raggio di considerazione più ampio, sulla base di autorevoli indicazioni giurisprudenziali<sup>7</sup> e dottrinarie, che fanno

---

sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa. Qualora, poi, i singoli fatti *sub iudice* configurino, autonomamente considerati, ipotesi di reato, onde stabilire se vi sia assorbimento nel reato di maltrattamenti ovvero ricorra l'ipotesi di concorso dei reati, bisogna avere riguardo ai beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici".

<sup>6</sup> Si tratta di un reato "a forma libera", ovvero un reato per il quale è sufficiente che l'azione sia causale rispetto all'evento tipico, cioè idonea a causarlo, diversamente da quelli a forma vincolati, ovvero i reati per i quali è stabilito che l'azione tipica si articoli attraverso diverse modalità. Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1992, p. 163.

<sup>7</sup> Cass. pen., 18 ottobre 2000, n. 12545, in *Cass. pen.*, 2002, p. 251. La Corte stabilisce che "in tema di maltrattamenti in famiglia, il reato di cui all'art. 572 c.p. è



rientrare nel concetto di famiglia anche la famiglia cosiddetta di fatto, essendo rilevante ai fini dell'inquadramento del reato la sussistenza di relazioni giuridicamente rilevanti. Ai fini della configurabilità del reato non assume importanza la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente *more uxorio*. Dunque, il richiamo esplicito alla famiglia, nell'art. 572 c.p., deve considerarsi riferito ad "ogni consorzio di persone fra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo", facendo rientrare in questa nozione anche la famiglia di fatto<sup>8</sup>. Inoltre, visto che si vanno sviluppando nel tempo nuovi modelli di famiglia, se ciò che assume rilevanza è l'*affectio familiaris*, quest'ultima può assurgere a presupposto di mortificazione anche nella convivenza *more uxorio*<sup>9</sup>.

Questo orientamento era stato già messo in luce in una pronuncia della Cassazione del 9 dicembre 1992, lì dove si evince che per famiglia si intende un consorzio tra persone tra le quali si siano costituiti rapporti "di assistenza e di solidarietà per un apprezzabile periodo di convivenza", fondati su stabili relazioni sentimentali o consuetudini di vita. Il medesimo è stato nel nuovo secolo ulteriormente confermato<sup>10</sup>, dalla stessa Cassazione, la quale ha ribadito che il reato di maltrattamenti non necessita di "vincoli di parentela civili o naturali", ma sussiste anche in presenza di una convivenza *more uxorio*, perché anche grazie a tale rapporto si viene a creare una comunità familiare degna di tutela da parte del legislatore.

La famiglia è stata definita dagli studiosi del diritto pubblico come la formazione sociale primaria in cui si svolge la personalità dell'uomo e, nel linguaggio comune, essa rappresenta il nucleo fondamentale della società costituito da genitori e figli. La Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 definisce la famiglia come "nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato". Sulla base di tali considerazioni non è da escludersi l'inclusione della famiglia di fatto nel concetto di famiglia; tutto quanto detto valorizza la famiglia come

---

configurabile anche al di fuori della famiglia legittima in presenza di un rapporto di stabile convivenza, in quanto suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza".

<sup>8</sup> Cass., VI sez., 22 maggio 2008, n. 20647, in *Giur. it.*, marzo 2009, p. 705.

<sup>9</sup> "Agli effetti dell'art. 572 c.p., deve considerarsi famiglia ogni consorzio di persone tra le quali intercorra un legame di relazioni continuative e di consuetudini di vita affini a quello di una normale famiglia legittima", Cass. pen., 15 maggio 1989, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 1997.

<sup>10</sup> Cfr. Cass., 28 giugno 2001, n. 26406.



formazione sociale, come manifestazione di un diritto inviolabile dell'uomo: in tal senso sarebbe alquanto riduttivo assicurare tutela solo a soggetti appartenenti alla famiglia tradizionale, cui sembra far riferimento la Carta costituzionale<sup>11</sup>.

Può essere soggetto passivo del reato in esame anche il coniuge separato o divorziato, poiché la cessazione del rapporto di convivenza non influisce sulla configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia; posto che il rapporto di convivenza non sia considerato elemento costitutivo del reato, l'obbligo di assistenza morale e materiale rimane inalterato in caso di coabitazione cessata a motivo di una giusta causa<sup>12</sup>. Infatti, lo stato di separazione legale determina il venire meno degli obblighi di reciproca fedeltà e convivenza tra i coniugi, ma non quelli di rispetto, assistenza e collaborazione; conseguentemente, stabilito che la convivenza non rappresenta un presupposto necessario della fattispecie disciplinata dall'art. 572 c.p., lo stato di separazione non esclude il reato di maltrattamenti, anche perché non viene meno il vincolo familiare.

In merito al fenomeno dei maltrattamenti in famiglia, occorre infine ricordare l'intervento del legislatore tramite l'approvazione della legge n. 154 del 5.4.2001 intitolata "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" con la quale si è tentato di ampliare la tutela sostanziale e processuale contro gli abusi commessi in famiglia. Con questa legge, il legislatore ha evidenziato una sostanziale inefficacia delle norme penali in vigore e ha introdotto i rimedi civilistici contro le forme di violenza atte a ledere l'integrità fisica e morale, nonché la libertà, della persona offesa. Particolare attenzione viene posta in due ipotetiche situazioni: quella in cui è pendente un giudizio penale, perché è stato commesso un reato e quella in cui è avvenuta una

---

<sup>11</sup> Cfr. **S. FERRARI**, *Il concetto di "persona della famiglia"*, in *Giur. it.*, marzo 2009, p. 707.

<sup>12</sup> Cfr. **P. CENCI**, *Il coniuge separato, il divorziato e l'ex convivente possono ritenersi persone di famiglia ai sensi dell'art. 572 c.p.*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1997, I, p. 650 ss. L'autore non condivide la tesi (in **V. MANZINI**, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VII, Utet, Torino, 1984, p. 127), secondo la quale non necessita il requisito della coabitazione o della convivenza tra agente e soggetto passivo e ritiene che il criterio utilizzato in tal senso dalla giurisprudenza sia assolutamente generico, insufficiente e, quindi, erroneo. Non possono "ipotizzarsi rapporti stabili di vita comune senza la convivenza, intesa quale stato di fatto, dovuto a qualsiasi ragione, quale coabitazione sotto lo stesso tetto" per un periodo di tempo più o meno lungo e frequente, ovvero significativo. Pertanto, non possono considerarsi soggetti passivi del delitto di maltrattamenti tutti i soggetti non conviventi con l'agente e, meno che mai, il partner di un rapporto sentimentale non ancora sfociato in una convivenza, anche se stabile e duraturo.



violenza fisica o psicologica o una serie di molestie potenzialmente pregiudizievoli per l'interesse di un convivente, tanto da rendere opportuno un intervento di natura civilistica finalizzato ad interrompere il comportamento lesivo<sup>13</sup>. In sede penale, in caso di giudizio, il giudice può stabilire l'allontanamento del convivente dalla casa familiare ed in ambito civile, è questa la reale novità introdotta dalla l. 154/2001, il giudice civile può ordinare al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta errata, di cessare tale condotta e ordinare, se necessario, l'allontanamento dalla casa familiare. Ancora, in caso di maggiore conflittualità esso stesso può vietare al soggetto attivo di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal soggetto passivo. L'ordine di protezione non potrà avere una durata superiore a sei mesi, ma potrà essere prorogato, se richiesto, per gravi motivi.

## 2 – Libertà religiosa e famiglia

La famiglia è la prima cellula di una società e la fondamentale comunità in cui sin dall'infanzia si forma la personalità degli individui. La Costituzione considera fondamentale e insostituibile il compito svolto dalla famiglia e adatta diverse disposizioni alla tutela specifica della stessa.

In primo luogo, l'art. 29 definisce la famiglia come una "società naturale fondata sul matrimonio"; essa è una società naturale, perché nasce prima dello Stato ed è perciò una formazione sociale "originaria".

L'art. 29, al secondo comma, afferma che il matrimonio si basa sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi; ciò significa che anche nella sfera dei rapporti familiari si applica il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e viene meno ogni superiorità giuridica del marito nei confronti della moglie. Il riconoscimento dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi rappresenta una scelta che produce effetti su ogni aspetto della loro vita: dai rapporti patrimoniali ai rapporti inerenti alle decisioni familiari, fino a comprendere tutto ciò che coinvolge il rispetto della personalità e della dignità di ciascuno.

Il principio di eguaglianza fra i coniugi deve integrarsi con il valore dell'unità familiare, affinché si possa realizzare un modello di

---

<sup>13</sup> Cfr. G. GLIATTA, *Il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia e verso le donne tra legislazione penale e rimedi civilistici*, in *Responsabilità civile*, giugno 2009, p. 540. L'Autore precisa che l'art. 572 c.p., come formulato, appare di difficile applicazione, perché non è sufficiente un singolo episodio di maltrattamento per applicare le pene previste.



famiglia governato dal consenso. L'unità della famiglia è considerata, in un'ottica positiva, quale comunione o almeno comunanza di valori e di intenti:

“la posizione del singolo non resta sminuita da limitazioni esterne, né artificiosamente esaltata da una eccessiva considerazione contrastante o soverchiante quella degli altri. L'impegno di ognuno è considerato parte integrante del bene di tutti e l'unità si realizza nel rispetto dei diritti individuali”<sup>14</sup>.

La nascita del diritto di famiglia ha apportato un profondo cambiamento nella struttura dei rapporti giuridici di tipo familiare, imprimendo un notevole sviluppo alla disciplina dei rapporti coniugali e di filiazione e ponendo moglie e marito su un piano di sostanziale parità. I coniugi con il matrimonio assumono una serie di diritti e doveri reciproci, disciplinati dall'art. 143 c.c., quali l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Ovvero, marito e moglie devono collaborare allo sviluppo e alla crescita della famiglia, conservando ciascuno la propria autonomia e libertà.

A questo punto ciò che occorre stabilire è in che modo il diritto di libertà religiosa si armonizza con il principio di eguaglianza e con il bene dell'unità familiare. Nella famiglia non vanno imposti dei ruoli e, quindi, una gerarchia tra i coniugi, ma occorre individuare i principi e le forme per giungere ad un corretto coordinamento dei diritti individuali nel rispetto dell'unità familiare<sup>15</sup>.

Il principio di uguaglianza disciplinato, con riguardo alla famiglia, in astratto dall'art. 3 Cost. ed in concreto dall'art. 29 Cost., ci permette di comprendere che la regola fondamentale sia la parità morale e giuridica dei coniugi, ripresa esplicitamente (come già detto) dall'art. 143 c.c., tanto che la stessa Carta costituzionale non mostra in alcun punto la superiorità del valore dell'unità su quello dell'uguaglianza tra coniugi. In tal senso, tanto la giurisprudenza quanto la dottrina appaiono rispettivamente poco uniformi e carichi di pregiudizi e la riforma del '75 in tema di diritto di famiglia, pur innovando l'ambito in questione, non sempre è lineare nel tutelare gli interessi dei singoli piuttosto che l'interesse della famiglia (nonostante la famiglia legittima risulti, in linea di massima, favorita). Diventa necessario, a questo punto, evitare che l'individuo possa essere coartato

---

<sup>14</sup> Cfr. **G. DENTE**, *Elementi di diritto ecclesiastico nel diritto di famiglia*, Giappichelli, Milano, 1984, p. 27 ss.

<sup>15</sup> Cfr. **R. SANTORO**, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2004, p. 127-128.





dal gruppo familiare o confessionale di appartenenza e dunque l'ordinamento statale non può assumere posizioni rigide né prevaricare sui singoli, ma piuttosto garantire a questi ultimi un ambito di libertà, intervenendo solo se necessario (o, magari, richiesto dalle parti), non trascurando il fatto che ogni conflitto personale non può prescindere sia dal rispetto della volontà dei singoli sia dagli interessi dei medesimi<sup>16</sup>.

La libertà religiosa è un diritto che spetta, senza alcuna discriminazione, a ciascun membro del nucleo familiare, ragion per cui non potrà mai essere vietato ad un componente un "atteggiamento religioso" tale da determinare l'appartenenza ad un determinato credo, perché riguardante la sfera personale dell'individuo. Non è, però, lecito porre in atto comportamenti che vadano a ledere i diritti altrui. Pertanto, il diritto di agire secondo la propria coscienza e visione religiosa deve conciliarsi con il principio di unità morale e spirituale della famiglia e, ancor di più, con i connessi principi di solidarietà e responsabilità che caratterizzano la convivenza civile e, quindi, anche i rapporti familiari<sup>17</sup>.

L'opzione religiosa costituisce l'esercizio di un diritto soggettivo fondamentale dell'individuo, perché espressione del sentire interiore, e viene tutelato e garantito indipendentemente dai suoi contenuti. La Costituzione analizza in più articoli il fenomeno religioso e le sue manifestazioni stabilendo, all'art. 3, che il credo religioso non può essere motivo di discriminazione di fronte alla legge e prevede, all'art. 19, come unico limite all'esercizio della libertà in questione, quello del buon costume (precedentemente accompagnato dal limite dell'ordine pubblico). Infine, riguardo al fattore religioso inteso in senso collettivo, la Costituzione, a mezzo dell'art. 8, garantisce parità di trattamento a tutte le confessioni religiose.

La piena libertà di professione religiosa e di culto di ciascun membro della famiglia, nonostante sia tutelata dalla Costituzione, incontra un limite nella violazione degli obblighi familiari: chiunque trascurasse o maltrattasse, come nel caso in esame, il coniuge o i figli a motivo della propria fede verrebbe meno ai doveri fondamentali atti al raggiungimento e alla conservazione dell'unità e della stabilità del nucleo familiare, oltre a commettere un atto illecito penalmente rilevante. Infatti, l'unità familiare, strettamente collegata al rispetto della libertà religiosa altrui, divengono un limite al diritto di

---

<sup>16</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2010, p. 340.

<sup>17</sup> Cfr. **L. PIRONE**, *Osservazioni in tema di libertà religiosa nella realtà familiare*, in *Dir. eccl.*, I, 1998, p. 666.



professione religiosa. In tal senso si esprime la Cassazione lì dove sostiene “che imporre una fede religiosa implica un comportamento illecito”, proprio perché il rispetto della fede religiosa dell’altro rientra nel dovere di collaborazione morale e materiale.

La rilevanza giuridica della libertà religiosa assume un ruolo determinante anche nelle situazioni di conflitto che sorgono nei casi in cui la stessa si vada a scontrare con altri valori (per esempio la vita o la salute) e/o interessi (per esempio l’interesse del minore in caso di crisi familiare per motivi religiosi) ugualmente oggetto di riconoscimento e protezione giuridica<sup>18</sup>.

La giurisprudenza è stata più volte chiamata a risolvere questioni attinenti i conflitti in famiglia e, fino alla fine degli anni ’90, in numerose pronunce è emerso un dato comune: in linea di massima la crisi coniugale si fonda per lo più su motivi religiosi ed era causata dall’appartenenza di uno dei due coniugi al credo dei Testimoni di Geova; la motivazione principale di ciò pare risiedere nel fatto che essa rappresentava una delle confessioni di minoranza più numerose in Italia<sup>19</sup>.

Le sette cristiane nate negli USA nel secolo scorso mostrano una forte avversione nei confronti di tutte le religioni tradizionali, particolarmente il cattolicesimo, al contrario di quanto previsto dalle linee comuni adottate dalle grandi religioni mondiali, ovvero la volontà di dialogo e di confronto finalizzate alla costruzione della pace nel mondo. La motivazione a quanto appena detto sta nell’impostazione “esclusivista” sviluppata da queste sette, secondo le quali è necessario credere in un’unica e vera divinità<sup>20</sup>, applicare la volontà divina incondizionatamente e farne propaganda al fine di approdare alla

---

<sup>18</sup> Cfr. **M. TIBY**, *Commento a Tribunale di Forlì, sentenza n. 427/1995*, in *Famiglia e diritto*, n. 2, 1996, p. 154.

<sup>19</sup> Gran parte della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, relativa ai Testimoni di Geova, fa riferimento a fattispecie diverse rispetto a quella della sentenza in commento, nel senso che interviene a disciplinare casi di separazione con addebito e affidamento dei minori. Si citano, tra tutte: Tribunale di Velletri, 9 giugno 1986, n. 445, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1987, p. 207 ss. e Cass., 23 agosto 1985, n. 4498, in *Diritto di famiglia*, 1985, p. 327 ss.

<sup>20</sup> “Viene così, innanzitutto, in considerazione l’esclusività del credo religioso, il fatto che la comunità si consideri depositaria dell’unica vera fede, ritenendo incompatibile l’adesione ad una diversa. Questa convinzione (...) porta ad un atteggiamento di diffidenza e di contrarietà verso i matrimoni con persone che non condividono lo stesso credo religioso, per i rischi di contaminazione e di perversione dell’unica vera fede che essi possono comportare. Un altro elemento da tenere presente è la stretta connessione che talora si instaura tra religione e costume sociale, stili di vita, principi etici generalmente seguiti”. **P. MONETA**, *Il matrimonio tra persone di diversa fede religiosa*, in *Dir. eccl.*, n. 2, 2003, p. 1323.



salvezza. I precetti religiosi a cui i Testimoni di Geova devono strettamente attenersi, in ambito familiare, sono: l'astensione dal fumo, l'astensione dal consumo di carni con sangue, l'astensione dai rapporti sessuali "innaturali"<sup>21</sup> anche durante il matrimonio e l'uso moderato di bevande alcoliche. Il contravvenire a tali regole diventa motivo di espulsione dalla Congregazione. Da ciò si comprende il perché la conversione di uno dei coniugi alla confessione geovista può incidere negativamente sia sul rapporto tra marito e moglie sia sulla crescita serena del minore, in quanto principale vittima del conflitto tra i genitori.

In tempi recenti, a causa dell'incremento dell'immigrazione islamica, si è registrata in Italia l'irruzione di una cultura che porta con sé valori molto diversi da quelli tradizionalmente posti alla base del nostro sistema penale; pertanto, i giudici si sono ritrovati di fronte a nuovi casi di crisi coniugale causati, diversamente da quanto accadeva precedentemente, dall'appartenenza di uno dei coniugi all'Islam. In tal senso la Corte di cassazione ha stabilito che il reato di maltrattamenti in famiglia non possa essere giustificato dal fatto che "l'elemento materiale che, ai sensi dell'art. 572 c.p., integra il reato di maltrattamenti in famiglia, in una società islamica rappresenti un normale rapporto di coppia". Tale linea difensiva è stata, infatti, respinta dalla Corte poiché "in assoluto contrasto con le norme che stanno a base dell'ordinamento giuridico italiano", ossia in contrasto con

"i principi costituzionali dettati dall'art. 2, attinenti alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (ai quali appartiene indubbiamente quello relativo all'integrità fisica), sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e fra esse è da ascrivere con certezza la famiglia); dall'art. 3, relativi alla pari dignità sociale, alla eguaglianza senza distinzione di sesso e al compimento della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...)"<sup>22</sup>.

Sulla fattispecie contemplata nella sentenza di cui ci si occupa, ovvero la n. 64/2010, la Suprema Corte si era già espressa giungendo, però, a conclusioni ben diverse. Infatti, con la pronuncia n. 40789/2006

---

<sup>21</sup> La *Torre di Guardia* del 15/5/73 afferma che determinati tipi di rapporti sessuali tra coniugi sono innaturali e sono da includere nel concetto di fornicazione. Pertanto se un coniuge insistesse con l'altro per avere questo tipo di rapporti, l'altro dovrebbe divorziare pena la disassociazione.

<sup>22</sup> Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 2002 (dep. 8 gennaio 2003), in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 285.



la Cassazione stabiliva che episodi sporadici di maltrattamenti tra coniugi, causati anche da continui dissidi per l'educazione religiosa dei figli possono non essere condannabili, sulla base dell'apprezzamento di condotte violente ed offensive, del marito nei confronti della moglie, non riconducibili ad un carattere di abitualità né connessi ad un "dolo unitario di vessazione". In particolare, si trattava di un uomo accusato di aver maltrattato il coniuge con ripetute offese, minacce e aggressioni all'integrità fisica della medesima, consumatesi durante dissidi sorti a causa del diverso credo religioso dei due; la donna era Testimone di Geova ed impartiva la propria fede religiosa ai figli in contrasto con il marito. L'assoluzione dell'imputato è stata fondata dalla Corte sull'assunto che

"il fatto non costituiva reato e le condotte violente ed offensive fossero espressione di una reattività estemporanea che affondava le sue radici in un clima di dissidio tra i coniugi circa l'educazione religiosa dei figli",

a motivo della diversa fede religiosa praticata dalla donna ed anche di una relazione adulterina intrattenuta dall'imputato e tollerata dall'offesa. Nella motivazione della Corte si intravede una sorta di tutela del diritto del marito all'educazione religiosa dei figli, che è tra l'altro un suo diritto e dovere, leso dalla moglie propensa ad indottrinare i figli al credo dei Testimoni di Geova, ovvero "secondo la propria fede, in contrasto con il marito".

L'elemento religioso assume un ruolo determinante nella vita matrimoniale nel momento in cui uno dei coniugi decide di modificare le proprie scelte religiose. Tale situazione è alquanto reale e frequente, come dimostra la copiosa giurisprudenza esistente, e capace di creare momenti drammatici nella coppia, soprattutto nei casi in cui il cambiamento di opinioni si indirizzi verso una confessione profondamente diversa da quelle comunemente conosciute come tradizionali, o verso emergenti movimenti religiosi che impongono drastici cambiamenti di abitudini e comportamenti<sup>23</sup> e, non di rado, può costituire impedimento alla prosecuzione della convivenza o causa di addebito della separazione. In tal caso, il principio che dovrebbe essere ricordato, al fine di dirimere le conseguenti domande giudiziali, è solamente quello del rispetto della libertà religiosa individuale e ciò anche nel caso in cui il coniuge decida di non aderire ad alcuna fede religiosa, ovvero si dichiari indifferente in campo religioso o ateo.

---

<sup>23</sup> Cfr. C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2005, p. 154.



L'appartenenza confessionale di uno dei coniugi non è rilevante ai fini della separazione, perché garantita dall'art. 19 Cost., a meno che essa non abbia come conseguenza l'inadempimento dei doveri coniugali e familiari<sup>24</sup>. Dunque più che l'elemento confessionale, ai fini della decisione in merito alla controversia familiare, assume rilevanza la conseguenza che ne deriva e che può essere direttamente imputata al coniuge.

La giurisprudenza di Cassazione ribadisce che il fatto che uno dei coniugi abbia mutato la propria fede religiosa (e che partecipi attivamente alle pratiche del nuovo culto abbracciato) rappresenta esclusivamente l'esercizio di un diritto fondamentale garantito dall'art. 19 Cost. e, sebbene possa alterare l'equilibrio e l'armonia della coppia, non costituisce motivo di addebito della separazione<sup>25</sup>. Ciò, a ragione di uno dei contenuti essenziali dell'esercizio del diritto di libertà religiosa, che consiste proprio nel poter liberamente mutare in un senso o in un altro la propria fede e di modificare quindi la propria appartenenza confessionale. Dunque, la tutela costituzionale di tale diritto risulterebbe irrimediabilmente violata se diventasse causa di addebito della separazione, quasi come una sanzione da impartire al coniuge che decida di modificare la fede religiosa<sup>26</sup>; piuttosto, può essere ritenuto motivo di addebito l'intolleranza del coniuge che non abbia modificato la propria fede religiosa, verso le nuove convinzioni dell'altro<sup>27</sup>.

### 3 – Libertà religiosa e nuovi modelli familiari

La disciplina del reato di maltrattamenti in famiglia tocca, inevitabilmente, anche il tema delle relazioni familiari (visto che nel dettato codiciale si parla di chiunque maltratti una persona della famiglia) e, di conseguenza, tutte le questioni relative alla famiglia sia essa intesa come modello tradizionale di unione coniugale o modello alternativo di unione di fatto. La famiglia di fatto ha una limitata rilevanza costituzionale, essenzialmente in funzione di protezione dei

---

<sup>24</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Manuale*, cit., p. 338. L'Autore evidenzia che la libertà religiosa di un soggetto di mutare fede, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 4498/1985, non può essere condizionata dal fatto che lo stesso sia marito e/o padre, nonostante ciò valga per sé e non per l'altro coniuge.

<sup>25</sup> Cfr. Cass., 9 agosto 1988, n. 4892, in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 1989/1, p. 479 ss.

<sup>26</sup> In tal senso cfr. **R. BOTTA**, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 284 ss.

<sup>27</sup> Cfr. Tribunale di Patti, 10 dicembre 1980, in *Diritto di famiglia*, anno XII, 1983, p. 111 ss.



diritti fondamentali dei suoi componenti più deboli e, in ogni caso, la sua tutela non è parificabile a quella della famiglia fondata sul matrimonio.

La giurisprudenza ritiene che per aversi una famiglia di fatto occorra

“una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che si espliciti in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza materiale e morale”<sup>28</sup>.

Questo fenomeno e la sua posizione giuridica introducono numerose problematiche che toccano non solo il profilo strettamente giuridico, ma anche altri campi. In Italia, come negli altri paesi di tradizione cattolica, le posizioni sul tema della famiglia risentono abbondantemente del secolare ruolo di preminenza svolto a riguardo dalla dottrina cattolica, per cui appare molto complesso allontanarsi da quella nozione di famiglia rispondente ai canoni di uno Stato religiosamente permeato.

Oltre che all'influenza esercitata dal pensiero cattolico, il tema della famiglia, intesa quale formazione sociale intermedia tra lo Stato e l'individuo, si presta ad una serie di valutazioni da ricondurre alle istanze laiche del pluralismo, votate, più che altro, a considerare le formazioni sociali e fra queste la comunità familiare come tutelate nei confronti dello Stato e degli altri gruppi sociali con ciò trascurando le posizioni del singolo all'interno del gruppo<sup>29</sup>.

Facendo un passo indietro, ci si ritrova inevitabilmente ad esaminare la scelta del legislatore costituzionale il quale, orientandosi a favore di un modello specifico di famiglia, ovvero quella fondata sul matrimonio, non necessariamente mirava a screditare, e quindi a negare tutela, ad altre forme di unione tra persone, nonostante in quel momento sembrasse utile a tutti utilizzare un modello di relazioni familiari ispirato alla parità morale e giuridica dei coniugi, perché fattispecie prevalente nella cultura e nella società italiana di quegli anni. E, nonostante dal quadro normativo relativo alla famiglia non emerge un esplicito riferimento a modelli di famiglia alternativi, o semplicemente diversi da quella nascente dal matrimonio, ciò non esclude che la nostra Costituzione possa offrire spunti per la tutela di

---

<sup>28</sup> Cass., sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1996, p. 873.

<sup>29</sup> Cfr. P. RESCIGNO, *Persone e comunità*, II, Cedam, Padova, 1988, p. 252.



modelli alternativi, anche se il Costituente non ha ritenuto utile che tali modelli fossero formalmente tutelati<sup>30</sup>.

Una sorta di tutela informale è stata concessa dalla Corte di Cassazione alla famiglia di fatto, come si evince dalle numerose pronunce sopra citate, ispirate all'esercizio del diritto di libertà religiosa, le quali hanno fissato principi applicabili non solo nell'ambito della famiglia legittima, ma anche in quello della famiglia di fatto; nel senso che il diritto di esercitare la propria fede religiosa, di partecipare attivamente alle pratiche del proprio culto e di convertire la prole ad un culto diverso da quello cattolico rappresentano l'esplicazione pratica della libertà di scelta religiosa e, pertanto, possono essere estesi analogicamente alle famiglie di fatto, in quanto atti di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente garantita dall'art. 19 Cost. Il ricorso all'analogia si giustifica sulla base della mancanza di un'apposita normativa, nell'ordinamento italiano, e di specifici strumenti di intervento da parte del giudice finalizzati a tutelare la famiglia naturale<sup>31</sup>.

Complessa è la posizione assunta dalla Corte Costituzionale la quale, pur mostrando una certa apertura verso una più ampia considerazione di tale convivenza, ha stabilito una netta distinzione tra famiglia di fatto intesa come formazione sociale e il riconoscimento dei diritti riconosciuti alla famiglia fondata sul matrimonio *ex art. 29 Cost.*; ovvero, la Corte pur non negando dignità a forme naturali del rapporto di coppia "diverse", riconosce alla famiglia legittima una superiorità

---

<sup>30</sup> Uno di questi modelli (sociali) alternativi è costituito dalla convivenza *more uxorio*, alla quale ci si riferisce anche quando si parla genericamente di famiglia di fatto, e la medesima viene tenuta in considerazione sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza, proprio con l'obiettivo di proteggere alcune posizioni individuali. In sostanza, quando si è paventata l'ipotesi di tutelare alcuni degli effetti giuridicamente rilevanti dalla "famiglia di fatto", ciò è avvenuto esclusivamente al fine di salvaguardare singole posizioni soggettive e non un centro di imputazione di effetti giuridici autonomo. Cfr. **P.M. PUTTI**, *Nuovi modelli di relazioni familiari tra prospettive di apertura ed esigenze di confronto*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2009, 2, p. 829-830.

<sup>31</sup> Cfr. **F. SORVILLO**, *Alcune considerazioni sulla giurisprudenza e l'evoluzione sociale e multireligiosa della famiglia di fatto*, in *Unioni di fatto, convivenze e fattore religioso*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2007, p. 150. L'Autore aggiunge che le sentenze della Corte di Cassazione, in materia di libertà religiosa nella famiglia condannano il principio di intolleranza verso le nuove convinzioni religiose del coniuge e, dunque, ritengono lo stesso causa di addebito della separazione. Ciò non pare altro che il ricorso all'applicazione di un più generale principio di "tolleranza religiosa" (intesa non come sopportazione, ma come effettivo rispetto per ciascuna fede religiosa) da utilizzare per prevenire o risolvere eventuali conflitti, causati dall'esercizio del diritto di libertà religiosa, esistenti all'interno del nucleo familiare legittimo o naturale.



motivata dai caratteri di stabilità e certezza e dalla reciprocità dei doveri che nascono solo dal matrimonio<sup>32</sup>.

Per la sussistenza del reato di maltrattamenti nella famiglia di fatto, la dottrina non è unanime e crea una serie di dubbi in merito al problema della convivenza. Il panorama è piuttosto vario e, da un lato, vi è chi sostiene che la convivenza o almeno una continuativa consuetudine di vita sia indispensabile<sup>33</sup>, dall'altro chi parla semplicemente di relazioni abituali tra il soggetto attivo e quello passivo<sup>34</sup> e, ancora, chi sostiene che necessiti un rapporto continuativo che non debba consistere esattamente nel convivio<sup>35</sup>. Inoltre, la situazione si complica ulteriormente lì dove si considera che la giurisprudenza, accennata precedentemente, pone sullo stesso piano il convivente *more uxorio* ed il coniuge separato non convivente.

In più, l'art. 572 c.p. equipara, ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia, la convivenza *more uxorio* alla famiglia legittima (di fatto tale equiparazione avviene ad opera della dottrina<sup>36</sup>), ma ciò non comporta come conseguenza immediata la parificazione della suddetta convivenza alla famiglia, né concede il riconoscimento giuridico alla convivenza medesima. In realtà, il legislatore penale considera meritevoli di tutela specifiche situazioni soggettive e strettamente personali, che non sono fondate sulla convivenza, ma sono "occasionate" dalla stessa<sup>37</sup>.

Pertanto, se la convivenza non rappresenta il presupposto fondamentale per la configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia, bisogna stabilire quale sia il reale criterio grazie al quale, in presenza di tutti gli altri estremi, possa delinearsi con esattezza il delitto di maltrattamenti; tutto questo perché la *ratio* dell'art. 572 c.p. esclude che il solo presupposto della condotta esaustiva sia costituito dall'esistenza del rapporto familiare di parentela o di affinità, essendo necessaria l'effettiva continuità di affetti ed interessi.

La nozione di "persona della famiglia", dunque, non deve essere soltanto collegata alla convivenza o a situazioni astratte quali le relazioni abituali o continuità di affetti, ma a qualcosa di più concreto:

<sup>32</sup> Corte cost., 26 maggio 1989, n. 310, in *Foro it.*, 1991, I, p. 446.

<sup>33</sup> F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Libreria editrice universitaria, Perugia, 1979, p. 255.

<sup>34</sup> A. PANNAIN, *La condotta nel delitto di maltrattamenti*, Morano, Napoli, 1964, p. 53.

<sup>35</sup> V. MANZINI, *Trattato*, cit., p. 863.

<sup>36</sup> In tal senso cfr. F. GAZZONI, *La famiglia di fatto tra legge e autonomia privata*, in *Giust. civ.*, 1981, II, p. 260 ss.

<sup>37</sup> Cfr. G. GIACOBBE, *Famiglia o famiglie: un problema ancora dibattuto*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, I, 2009, p. 313-314.





la casa, ovvero, i comportamenti vessatori devono avvenire prevalentemente “nella casa del soggetto passivo da parte di un familiare convivente o non convivente al quale è però consentito l’accesso alla casa stessa”<sup>38</sup>.

La fattispecie giuridico-sociale di cui si è parlato sin ora assume, in Italia, una posizione abbastanza complessa prevalentemente in termini di mentalità comune, dal momento che appartiene per certo alla tradizione culturale italiana una configurazione della famiglia fondata sull’etica cattolica e su di un matrimonio civile configurato sul modello del matrimonio canonistico<sup>39</sup>.

Il pensiero della Chiesa cattolica, in tal senso, è assolutamente chiaro, nel senso che rifiuta il riconoscimento istituzionale delle unioni di fatto e l’equiparazione delle medesime alle famiglie nate dall’impegno matrimoniale, tanto che in un documento del 2000 il Pontificio Consiglio per la Famiglia analizza il fenomeno ed evidenzia i pericoli che potrebbero derivare da un tale riconoscimento ed equiparazione per l’identità dell’unione matrimoniale ed il notevole “deterioramento che ne scaturirebbe sia per la famiglia sia per il bene comune”. Inoltre, ribadendo l’esistenza e la missione fondamentale e insostituibile della famiglia fondata sul matrimonio, il Pontificio Consiglio sostiene che quest’ultima abbia un effettivo “diritto ad essere riconosciuta, protetta e promossa dall’insieme della società” e che la società stessa abbia il dovere di non restare indifferente al fenomeno sociale delle unioni di fatto in quanto motivo di “declassamento dell’amore coniugale”<sup>40</sup>.

Non si può correre il rischio di deturpare il nostro modello tradizionale di famiglia, bisogna invece porlo come riferimento ai “nuovi deboli” che affollano la nostra società, perché tale modello può essere un approdo di libertà e dignità personale per molti individui. È

---

<sup>38</sup> S. FERRARI, *Il concetto*, cit., p. 708-709.

<sup>39</sup> Cfr. A. FUCCILLO, *Unioni di fatto, pluralismo religioso e reazione giuridica*, in *Unioni*, a cura di A. Fuccillo, cit., p. 5.

<sup>40</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia, matrimonio e “unioni di fatto”*, Città del Vaticano, 26 luglio 2000 (all’indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va)). Tale documento, dopo aver esaminato l’aspetto sociale delle unioni di fatto, i loro elementi costitutivi e le loro motivazioni esistenziali, affronta il problema del loro riconoscimento e della loro equiparazione giuridica, rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio e all’insieme della società. Considera poi la famiglia come bene sociale, insistendo sui valori oggettivi da stimolare e sul dovere di giustizia che la società ha di difendere e promuovere la famiglia fondata sul matrimonio. Esamina quindi in maniera approfondita alcuni aspetti di questa rivendicazione in rapporto al matrimonio cristiano. Presenta infine alcuni criteri generali di discernimento pastorale per orientare le comunità cristiane.



doveroso riflettere sulle condizioni di prostrazione morale in cui versano donne e minori in altri modelli familiari e non è accettabile tollerare questi ultimi nel rispetto di un “malinteso multiculturalismo”<sup>41</sup>.

In tema di nuovi modelli familiari e di maltrattamenti all’interno della compagine familiare, sensato appare effettuare un breve cenno ai “reati culturalmente motivati” e alla “cultural defense” intesi come nuova sfida del diritto penale nell’affrontare la nozione di reati commessi, anche in famiglia, per motivi culturali. Per reato culturalmente motivato si intende un comportamento messo in atto da un membro appartenente ad una cultura di minoranza, considerato reato all’interno dell’ordinamento giuridico della cultura dominante, nonostante il medesimo comportamento sia accettato in quanto normale nel gruppo culturale dell’agente<sup>42</sup>. Il conflitto, pertanto, sorge tra una norma giuridica del Paese d’accoglienza, che condanna una determinata condotta ed una norma culturale ben salda nel gruppo etnico di appartenenza dell’immigrato che giustifica o autorizza o, di più, impone di tenere quella condotta<sup>43</sup>.

La giurisprudenza italiana si è più volte occupata della delicata tematica dei rapporti esistenti tra regolamentazione giuridica delle relazioni familiari e concezioni etiche e culturali della famiglia e dei singoli membri di essa all’interno di modelli familiari diversi dal nostro. Ciò a ragione del copioso proliferare di matrimoni contratti sia tra cittadini di diversa nazionalità sia tra quelli appartenenti a diverse confessioni religiose, fenomeni che determinano la creazione di nuclei familiari con i quali il modello tipico di famiglia italiana deve necessariamente confrontarsi. Infatti la Cassazione, prima con la sentenza n. 3398/1999<sup>44</sup> e poi con la n. 55/2003<sup>45</sup>, affronta tematiche correlate alla famiglia per la cui soluzione si invoca un trattamento speciale, sostanzialmente più mite, per lo straniero autore del reato in considerazione del conflitto normativo e culturale che si pone come sfondo alla commissione del reato. Ma solamente nella pronuncia n.

---

<sup>41</sup> **G. QUAGLIARIELLO**, *La persona il popolo e la libertà. Per una nuova generazione di politici cristiani*, Cantagalli, Siena, 2010, p. 174-175.

<sup>42</sup> Cfr. **VAN BROECK**, *Cultural Defense and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2001, n. 1, p. 5. In tema di reati culturalmente motivati cfr. anche **F. BASILE**, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010.

<sup>43</sup> Cfr. **F. BASILE**, *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2007, p. 33.

<sup>44</sup> In *Dir. pen.*, 2000, p. 238 ss.

<sup>45</sup> In *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 285 ss.



46300/2008<sup>46</sup> la Corte parla esplicitamente di reati culturali e, ispirandosi al principio di imparzialità della giustizia, non ritiene che tale qualificazione possa essere valutata come esimente, ovvero il giudicante ritiene che l'inserimento dello straniero nel tessuto nazionale deve assolutamente prevedere l'osservanza da parte dello stesso dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

Si parla di giustizia imparziale, perché se la Suprema Corte avesse seguito un diverso orientamento si sarebbe potuta intraprendere una regolamentazione secondo la quale, per lo stesso reato, un cittadino italiano dovrebbe essere condannato diversamente da quello straniero in quanto portatore, in materia di diritto di famiglia, di tradizioni sociali e culturali confliggenti con la nostra norma penale e, dunque, non giudicabile secondo i principi posti alla base dell'ordinamento giuridico italiano. Se la "cultural defense" non può essere invocata da tutti indistintamente (soggetti italiani o stranieri), ma esclusivamente da chi si professa appartenente culturalmente o religiosamente ad un "sentire diverso" rispetto alle norme interne italiane, si prospetta allora una sorta di forma di discriminazione che mal si concilia con il principio di uguaglianza stabilito dalla nostra Costituzione<sup>47</sup>.

Quanto appena esposto è perfettamente in linea con la sentenza oggetto del presente lavoro nella quale, appunto, il coniuge condannato si giustificava sostenendo che la propria confessione religiosa imponesse il comportamento da lui tenuto e dalla Corte condannato, perché autore di una "condotta consapevolmente antiggiuridica". Imporre la propria fede religiosa al coniuge o a chiunque altro, significa in qualche modo maltrattare il destinatario dell'imposizione, cui è sempre garantito il diritto di scegliere liberamente e professare il proprio credo religioso.

---

<sup>46</sup> In *Giur. it.*, febbraio 2010, p. 416 ss.

<sup>47</sup> Cfr. L. PEDULLA', *Principi fondamentali e reati culturali: il criterio d'imparzialità versus le soggettive convinzioni religiose*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), p. 4-5.